



Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Via Alfonso Rendano – 87030 CAROLEI (CS)
Tel 0984/634567 C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprendivodipignano.gov.it



Prot. 1641/e 1

Carolei, 10 settembre 2018

Ai Docenti – Loro Sedi
Al Personale ATA – Loro Sedi
Al DSGA – Sede
Al Sito web

Circolare n. 10

Oggetto: Disposizioni di avvio anno scolastico (obblighi di vigilanza; sostituzione docenti; codice di comportamento dei dipendenti; norme per la sicurezza; vigilanza sull'obbligo scolastico)

Si Ricordano Tutto il Personale le seguenti disposizioni:

1) OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico, sono di seguito riportate le disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni, che vanno ad integrarsi con quanto prevede il Regolamento d'Istituto, di cui si raccomanda attenta lettura e conoscenza.

La vigilanza sugli alunni, da parte di docenti e collaboratori scolastici, non ha soluzione di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entrano nella sfera di vigilanza della scuola fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo fra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico.

E' fatto obbligo per tutto il personale dipendente quanto segue:

in caso di assenza di un insegnante, si dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente: l'obbligo di vigilanza degli alunni è demandata, in attesa dell'arrivo del docente/supplente, al personale ausiliario, che si avvarrà, per quanto possibile, della collaborazione di un docente delle classi o sezioni viciniori; se l'assenza non dovesse limitarsi ad un breve lasso di tempo, spetterà al responsabile del plesso valutare ogni forma possibile di collaborazione fra docenti e ogni tipo di strategia per venire incontro all'esigenza primaria della vigilanza (es. lavoro per classi aperte, per gruppo-classe, ecc.) e toccherà a tutti gli insegnanti offrire la massima disponibilità onde salvaguardare il principio della vigilanza stessa; per coprire le ore di assenza ci si avvarrà delle ore di compresenza, laddove presenti, principalmente nelle proprie classi, ma in caso di necessità anche in altre classi, delle ore di potenziamento, della disponibilità ad effettuare ore eccedenti. Precisamente, l'art. 34 del contratto integrativo di istituto, fino a rinnovo o modifica, prevede, per la sostituzione dei docenti assenti i seguenti criteri e nel seguente ordine: a) ore di completamento orario; b) mancanza di alunni o di alunno diversamente abile



Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Via Alfonso Rendano - 87030 CAROLEI (CS)
Tel 0984/634567 C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprensivodipignano.gov.it



(in casi di assoluta emergenza); c) mancanza di attività didattiche programmate per le quali non siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione; d) le sostituzioni possono essere effettuate nel plesso/succursale/ sede staccata di servizio ed eccezionalmente, per motivi di assoluta emergenza, anche in altri plessi vicini, su volontaria disponibilità del dipendente. Inoltre,

- a) in caso di brevissimo ritardo di un insegnante o di momentanea e gravemente motivata assenza dalla classe, i docenti sono tenuti ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore scolastico, che risponde - in quel momento - dell'obbligo di vigilanza o - in caso di assenza del personale ATA - ad altro docente vicinore;
- b) connessa all'obbligo di vigilanza sulla scolaresca, incombe su ogni docente l'osservanza, per dovere contrattuale, dell'orario scolastico: gli insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono, inoltre, assistere all'uscita degli alunni, accompagnandoli al limite di pertinenza del plesso scolastico;
- c) l'ingresso nella scuola e nelle aule e l'uscita degli alunni devono essere momenti di massima vigilanza e di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ausiliario addetto e devono essere caratterizzati da una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità;
- d) lo spostamento del docente da una classe all'altra, nel cambio d'ora, dovrà essere effettuato senza alcun indugio e con massima tempestività. In particolare, il docente che ha terminato l'orario di servizio non può abbandonare la classe, ma deve attendere il collega che subentra; nel caso in cui, per gravi ed eccezionali motivi, non possa attendere l'arrivo del collega, è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico oppure avvisare l'ufficio di Dirigenza; nel caso di due docenti che si spostino contemporaneamente ("concambio"), si chiederà l'intervento del collaboratore scolastico per la vigilanza sugli alunni;
- e) il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola per raggiungere spazi quali palestre e laboratori;
- f) l'intervallo destinato alla ricreazione è fase dell'attività scolastica e momento di massima vigilanza da parte dei docenti sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività, per cui si richiede una maggiore attenzione in considerazione della prevedibile esuberanza degli alunni; se la ricreazione viene trascorsa in aula, è da evitare assolutamente che gli alunni intraprendano giochi pericolosi/dannosi che possano portare, in particolare, a collisioni con il mobilio; durante la pausa ricreativa non è consentito agli alunni scendere al piano inferiore e viceversa; nelle attività di palestra l'uso degli attrezzi deve essere appropriato e devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutela dell'incolumità; nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, dovrà essere condotta dal docente una ricognizione dell'area, al fine di accertare che non sussistano pericoli; nella proposta delle attività motorie, saranno scelte dal docente quelle proporzionate e adeguate alla classe e ai singoli alunni di riferimento;
- g) gli alunni non possono essere lasciati soli nei locali mensa, anzi il momento della mensa deve essere anch'esso oggetto di massima vigilanza e sorveglianza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici;
- h) il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati: sono tenuti ad informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali e sui rischi eventualmente connessi, a vigilare attentamente e costantemente sul rispetto delle istruzioni e delle disposizioni date, a verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati, a vigilare sull'uso delle attrezzature informatiche in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.



Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Via Alfonso Rendano - 87030 CAROLEI (CS)
Tel 0984/634567 C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprensivodipignano.gov.it



2) CODICE DI COMPORTAMENTO

Si ricorda a Tutto il Personale che i propri comportamenti vanno adeguati a quanto previsto dal Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, pena la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa.

3) VIGILANZA SULL'OBBLIGO SCOLASTICO

Si ricorda al Personale Docente di individuare, con massima diligenza, i casi di alunni che registrano una frequenza poco assidua o irregolare, avendo cura di darne immediata comunicazione all'Ufficio di Dirigenza e di Segreteria, oltre che informare tempestivamente le famiglie sulla quantità oraria di assenze accumulate tramite comunicazione scritta della scuola. Si ricorda, infatti, che, ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 c. 1, come richiamato dal DPR 122/2009 art. 2, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato e che sono consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni solo in casi straordinari e motivati, secondo quanto stabilito dall'istituto scolastico, "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati" (CM n. 20/2011). La normativa in materia prevede, infatti, che "il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Si ringrazia per l'attenzione e si confida in una fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Fiorangela D'Ippolito

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93)